Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 18 novembre 2026

Circolare n. 268/2026

Oggetto: Trasporto intermodale – *Sea Modal Shift* – Modalità e termini di presentazione delle domande per l'annualità 2027 (IV annualità) – D.D. MIT n.328 del 16.11.2026.

Con il decreto direttoriale indicato in oggetto sono state disposte le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il cd *Sea Modal Shift* (l'incentivo al trasporto combinato strada-mare istituito dal DM MIT-MEF n.166/2023) per l'annualità 2027 (IV annualità).

Il terzo periodo di incentivazione inizia il 6 dicembre 2026 e termina il 5 dicembre 2027; le risorse per tale annualità ammontano a circa 24,2 milioni di euro.

Come è noto, i beneficiari della misura sono le imprese di autotrasporto merci conto terzi iscritte al REN, nazionali e comunitarie nonché dello Spazio economico europeo, che utilizzino navi RO-RO e RO-PAX lungo le tratte marittime intracomunitarie indicate nell'*Allegato A* del regolamento per imbarcare veicoli o casse mobili accompagnati o meno dai relativi autisti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile sul sito web di RAM, soggetto gestore incaricato dell'istruttoria delle domande, della gestione operativa e del monitoraggio dell'intervento (https://www.ramspa.it/sea-modal-shift), a partire **dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre ed entro le ore 12.00 di lunedì 14 dicembre 2026**.

Oltre a tutti gli elementi specifici relativi all'impresa, nella domanda dovrà essere indicato il piano previsionale degli imbarchi per la suddetta annualità di incentivazione e dovrà essere allegata una lettera di impegno a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con RAM.

Si rammenta che la compilazione del piano previsionale degli imbarchi andrà effettuata per tipologia di veicolo: come è noto, il DM n.166/2023 ha disposto che per quantificare il numero di imbarchi oggetto di contribuzione, gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 tonn (autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali) saranno considerati singola unità, mentre i complessi veicolari (autotreni e autoarticolati) saranno considerati come due unità; qualora siano imbarcate le bisarche, queste saranno individuate o come veicolo o come complesso veicolare che trasporta veicoli stradali, ovvero come singoli veicoli imbarcati la cui equivalenza in bisarche è individuata nell'*Allegato B* del DM.

Nel caso di eventuali altre tratte indicate dalle imprese richiedenti in fase di presentazione delle domande, la relativa ammissibilità e l'indicazione delle specifiche tratte chilometriche saranno individuate con apposito decreto direttoriale (così come avvenuto per le annualità precedenti, cioè per la terza (2026), per la seconda (2025) e per la prima (2024), rispettivamente con i decreti direttoriali MIT n.14/2026, n.239/2024 e n.1/2024.

Successivamente il diritto al contributo dovrà essere comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (6 dicembre 2026 – 5 dicembre 2027) attraverso la presentazione dell'istanza di rendicontazione.

Si rammenta che è inoltre attivo un servizio di *help-desk* raggiungibile all'indirizzo mail seamodalshift@ramspa.it.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 241/2025 e 226/2023
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Monday, 16 November 2026 16:39:28
Motivazione:
m_inf.ACF565C.REGISTRO DECRETI.R.0000328.16-11-2026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Decreto attuativo dell'incentivo Sea Modal Shift **IV annualità** – «SMS» - Decreto Interministeriale MIT-MEF 11 ottobre 2023, n. 166. (GU n. 272 del 21-11-2023)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali concernenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'articolo 52;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo;

VISTO l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 647 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato emanato il nuovo «*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

VISTO il Decreto 24 giugno 2021, n. 115, mediante cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il «*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*», sostituendo anche la denominazione di «*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*» con quella di «*Dipartimento per la mobilità sostenibile*»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, con cui il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTA la Decisione C (2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS» – regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 11 ottobre 2023, concernente «*Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».*»;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 3, del predetto Regolamento a norma del quale «*L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, è disposta dal Ministero con apposito provvedimento della Direzione generale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero*»;

VISTO il decreto del Direttore Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità n. 42 del 6 dicembre 2023, attuativo della I annualità dell'incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS»;

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria, attualmente allocata sul capitolo 1245/1 di bilancio dello Stato previsionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti", pari a **€ 24.180.000,00**, riferita all'annualità **2028** e al **quarto** periodo di incentivazione Sea Modal Shift;

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

DISPONE

Art. 1
Finalità e funzionamento

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative del Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) del 11 ottobre 2023, n. 166 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione, nonché di monitoraggio previste dalla misura.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al Regolamento generale, le Imprese definite all'art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento devono presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica, raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura che sarà presente sul sito web del Soggetto gestore (www.ramspa.it).
3. Ogni Impresa richiedente, anche se associata ad un raggruppamento di imprese, a un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo.
4. Tutta la documentazione che le Imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto deve essere redatta in **lingua italiana** ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
5. Il procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:
   a) la fase di accesso, finalizzata a stimare, ad opera del Soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole Imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del piano previsionale di imbarco di veicoli per il periodo di incentivazione di cui al comma 6 del presente articolo, su tratte marittime oggetto di

incentivazione, da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) la successiva fase di rendicontazione degli imbarchi, nel corso della quale i soggetti beneficiari hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione, con le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto, dei viaggi effettuati nell'annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda.

6. Il **quarto** periodo di incentivazione inizia il **6 dicembre 2026** e termina il **5 dicembre 2027**.

Art. 2
Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di accesso ai contributi destinati all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalità negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo di cui al Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166 devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile sul sito web del Soggetto gestore, entro e non oltre **le date appresso indicate:** la piattaforma sarà attiva per la presentazione delle domande **dalle ore 12 del 27 novembre 2026 alle ore 12 del 14 dicembre 2026**.
2. Nel caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, al fine di poter accedere alla piattaforma, il legale rappresentante dovrà avvalersi di un soggetto con codice fiscale italiano a cui è delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso all'incentivo (sarà richiesto di allegare apposita delega, il cui modello è sul sito web del Soggetto gestore (www.ramspa.it)).
3. I soggetti che intendono presentare istanza di ammissione all'incentivo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
   a) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
   b) firma digitale qualificata di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (art. 3.12) associata al firmatario della istanza sia esso il Legale Rappresentante dell'Impresa richiedente oppure il suo delegato (solo in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo);
   c) CIE o CNS ovvero SPID associati al legale rappresentante dell'Impresa richiedente italiana oppure, nel caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, al soggetto a cui è delegato il potere di rappresentanza.
4. L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID riferibile a:
   a) legale rappresentante dell'impresa proponente come risultante dal Registro delle imprese, nel caso di Impresa richiedente italiana o estera con sede operativa in Italia;
   b) delegato in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
5. La domanda, a pena di inammissibilità, ex art. 9, comma 1 del Regolamento, dovrà contenere i seguenti elementi:
   a) ragione sociale dell'Impresa richiedente;
   b) sede legale dell'Impresa richiedente;
   c) legale rappresentante dell'Impresa richiedente;
   d) codice fiscale dell'Impresa richiedente;
   e) partita IVA dell'Impresa richiedente;
   f) indirizzo di posta elettronica certificata;
   g) indirizzo del legale rappresentante dell'Impresa richiedente;
   h) firma del legale rappresentante dell'Impresa richiedente o del suo delegato (solo in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo);
   i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi (licenza comunitaria);
   l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o analoghi registri nazionali;
   m) piano previsionale degli imbarchi per l'annualità di incentivazione (**6 dicembre 2026 - 5 dicembre 2027**).

Inoltre, a corredo della domanda va allegata una dichiarazione di impegno dell'Impresa a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore, ex art. 5, comma 3 del Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166.

6. La compilazione del piano previsionale degli imbarchi andrà effettuata per tipologia di veicolo, così come individuate all'art. 5, comma 2 del Regolamento e per singola rotta, così come individuate all'art. 7 del Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166. Per ulteriori rotte che verranno indicate dalle imprese, se ammissibili, il corrispettivo il tratto chilometrico stradale evitato sarà individuato con apposito decreto della Direzione generale. L'importo totale determinato attraverso la compilazione del piano previsionale degli imbarchi rappresenta una stima della quota di contributo richiesto attraverso la domanda. Il diritto al contributo viene maturato a conclusione della fase di rendicontazione, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166.
7. L'attività istruttoria, svolta dal Soggetto gestore di cui all'art. 3 del Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166, è validata da apposita commissione, istituita presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata con decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e costituita da personale in servizio presso il medesimo Ministero.
8. Il provvedimento di ammissione al contributo oppure di rigetto della domanda è notificato dal Ministero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore.

Art. 3
Termini e modalità di presentazione delle rendicontazioni

1. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (**dal 6 dicembre 2026 al 5 dicembre 2027**) attraverso la presentazione dell'istanza di rendicontazione. La stessa dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile sul sito web del Soggetto gestore. La Direzione generale stabilirà con apposito decreto i termini e le modalità di rendicontazione nonché gli ulteriori dati utili che i beneficiari dovranno fornire per monitorare gli effetti della misura a fini statistici.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).
2. Il decreto sarà altresì disponibile sul sito web del Soggetto gestore della misura (www.ramspa.it).
3. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione dell'incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS» sono disciplinati nel Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) del 11 ottobre 2023, n. 166.

Il Direttore Generale
Dott. Donato Liguori

DONATO
LIGUORI
16.11.2026
16:30:15
GMT+01:00